Comune di Preci
Provincia di Perugia

Ordinanza n. 75 del 18/04/2018

RETTIFICA ORDINANZA N. 628 DEL 20/10/2017 CONTINGIBILE ED URGENTE PER FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE RELATIVA ALL'EDIFICIO SITO NEL COMUNE DI PRECI IN: FRAZIONE TODIANO DISTINTO AL CATASTO AL FOGLIO 60 PARTICELLA 12

IL SINDACO

PREMESSO:

- che, l'evento sismico del 30 ottobre 2016 con epicentro tra il Comune di Norcia e Preci, ha provocato nel Comune di Preci ingenti danni agli immobili pubblici e privati nonché danni alle opere pubbliche ed al sistema viario aggravando la situazione venutasi a creare a seguito dei terremoti del 24 agosto 2016 e successivi;

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 Agosto 2016 recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n, 286" è stato disposto il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio Nazionale della Protezione Civile per fronteggiare l'emergenza nei territori delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia, L'Aquila;

- che con il medesimo decreto il Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale è stato individuato quale Commissario Delegato per l'adozione di ogni indispensabile provvedimento e per assicurare l'organizzazione dei servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici, nonché l'adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 5, commi 1 e 2, della legge n. 225 del 1992;

- che il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emesso nella stessa giornata del 24 Agosto 2016 di integrazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n, 286" è stato disposto il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio Nazionale della Protezione Civile per fronteggiare l'emergenza anche nei territori delle province di Fermo e Macerata.

- Che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre e del 31 ottobre 2016 sono stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che i giorni 26 e 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

VISTO il D.L. 189 de. 17.10.2016, convertito con modificazioni, dalla legge 15.12.2016, n. 229;

Che con Legge 3 agosto 2017 n. 123, art. 16sexies, "Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del Centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attività di Protezione Civile", viene prorogata al 28.2.2018 lo stato di emergenza;

VISTO che, con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22.02.2018,, è stato prorogato di centottanta giorni a partire dal 28.02.2018, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016 e successivi, fissato all'art. 16 sexies, comma 2, del D.L. 20/06/2017 n. 91, al fine di consentire il completamento degli interventi di definitivo superamento delle crisi;

CONSIDERATO che, con nota prot.7883 del 24/07/2017, a firma dei tecnici squadra P.RUP16, è stata depositata presso gli uffici comunali la scheda concernente *"Resoconto agibilità edifici pubblici, privati e chiese"* (modello GE1) nonché la scheda concernente i *"Provvedimenti urgenti e/o agibilità parziale per edifici pubblici, privati e chiese"* (modello GP1);

VISTO: L'Ordinanza 628 del 20/10/2017 relativa al fabbricato di cui in oggetto (fg. 60 part. 12) emessa a seguito della lettura delle sopracitate schede;

VISTA la nota prot. n. 13459 del 1/12/2017 di richiesta di rettifica dell'ordinanza n. 628/2017, ricevuta da codesto Comune da parte del Geom. Bronzini Emanuele in qualità di Tecnico incaricato dai proprietari interessati;

PRESO ATTO che per mero errore di costituzione catastale l'ordinanza n. 628/2017 è stata notificata anche ai Sigg. Buonamici Franco, Buonamici Matteo, Buonamici Lucia i quali non risultano proprietari di nessuna unità immobiliare appartenente all'immobile oggetto di valutazione; precisamente il subalterno n. 5 particella 12 foglio 60, intestato ai Sigg. Buonamici interessa la limitrofa particella n. 10 e non la particella 12;

CONSIDERATO che, dalla lettura degli atti depositati all'Agenzia delle Entrate e successivi riscontri, sono state accertate le proprietà per l'edificio ubicato in Preci, Fraz. Todiano Foglio 60 Part. 12 così individuate:

- Subalterno 3 di proprietà dei Sigg.: Cipollari Giovanni CPLGNN50H23H015U e Cipollari Renzo CPLRNZ57P14H015L;
- Subalterno 6 di proprietà del Sig. Mastroianni Claudio MSTCLD52H21H501J;
- Subalterno 7 di proprietà della Sig.ra Battaglia Siria BTTSRI30M60H015R;
- Subalterno 9 di proprietà del Sig. Battaglia Ernesto BTTRST53H24H015R;

CHE per quanto sopra è necessario rettificare l'ordinanza n. 628 del 20/10/2017 con la presente;

PRESO ATTO che dalla lettura delle schede depositate agli atti del competente Ufficio Tecnico Comunale, si evidenzia, per l'edificio ubicato in Preci Loc Todiano Foglio 60 Part.12, di proprietà dei sigg:

- Cipollari Renzo
- Cipollari Giovanni
- Mastroianni Claudio
- Battaglia Siria
- Battaglia Ernesto

si rileva l'inagibilità temporanea (***lettera B della scheda Aedes)*** che potrà essere revocata a seguito di provvedimenti di pronto intervento quali quelli indicati dai rilevatori: "Riparazione tamponature tramezzi RIconsolidamento parete confine part.12/14";

RITENUTO quindi di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di tutelare la pubblica e privata incolumità;

VISTI i seguenti riferimenti normativi:

- art. 16 del D.P.R. 6.2.1981, n.66
- art. 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- art. 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
- Legge 07 agosto 1990, n. 241;

DICHIARA

L'inagibilità temporanea dell'immobile ubicato in Frazione Todiano Comune di Preci (foglio 60 particella 12) di proprietà dei Sig.ri:

- Cipollari Renzo
- Cipollari Giovanni
- Mastroianni Claudio
- Battaglia Siria
- Battaglia Ernesto

come meglio generalizzati nell'allegato alla presente ordinanza, inibendone l'utilizzo per il proprietario, per gli occupanti a qualunque titolo, nonché per chiunque vi possa accedere, sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie come sopra evidenziate;

ORDINA

per i motivi esposti in premessa, che si intendono espressamente richiamati:

1. Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio ai proprietari e chi a qualunque titolo occupi l'edificio in questione, nonché, a chiunque altro vi possa accedere fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare ulteriori verifiche tecniche qualora, comunque, sussistano condizioni di sicurezza.
2. L'esecuzione dei lavori e la conseguente dichiarazione di agibilità (o titolo equivalente previsto dalla norma), a firma del tecnico abilitato, costituisce titolo necessario per il provvedimento di revoca del presente atto.

DISPONE CHE

- copia del presente provvedimento venga pubblicata all'Albo Pretorio On-line del Comune;
- copia del presente provvedimento venga notificato ai proprietari.
- qualora taluno dei proprietari risulti deceduto o per qualsiasi ragione non sia indicato nell'elenco, stante la situazione emergenziale e la necessità di garantire il più celere iter così da consentire agli uffici di corrispondere alle innumerevoli richieste avanzate al Comune, gli obblighi di pubblicità si danno per assolti con la sola pubblicazione all'albo pretorio on-line.
- copia del presente provvedimento venga trasmessa:
  - al Comando della Stazione dei Carabinieri di Preci;
  - al Presidente della Giunta Regione Umbria;
  - al SOUR REGIONE UMBRIA - (sour@regione.umbria.it - censimentodanni@regione.umbria.it - cor@regione.umbria.it.)
  - al Dipartimento della Protezione Civile (protezionecivile@pec.governo.it
  - alla prefettura - UTG di Perugia.
- il controllo sull'esecuzione e rispetto della presente ordinanza sia demandato alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine.

AVVERTE CHE

- l'inosservanza a quanto disposto dalla presente ordinanza sarà perseguita a norma dell'art. 650 del Codice Penale.
- gli atti relativi alla presente ordinanza sono disponibili presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Preci.
- avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto di Perugia entro 30 giorni, ovvero, ricorso al T.A.R. della Regione Umbria entro 60 giorni, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

COMUNE DI PRECI - (Provincia di Perugia)

IL SINDACO
Bellini Pietro